



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 946 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Cicchellero Angelina e Apolloni Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Rampazzo, con domicilio presso la segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

contro

Comune di Carre', rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

nei confronti di

Carmen Carretta, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Venezia - Mestre, viale Giuseppe Garibaldi N. 1/I;

per l'annullamento:

del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carrè 5/4/2012 prot. n. 2862/2012, che, in riscontro alla richiesta del 7/3/2012 dei

ricorrenti di negare alla controinteressata il permesso di costruire richiesto, comunica di ritenere rilasciabile il suddetto permesso di costruire; della successiva comunicazione del responsabile del servizio tecnico 26/4/2012 prot. n. 3358/2012 di parziale rettifica della comunicazione e per l'accertamento che i lavori di ampliamento richiesti dalla controinteressata contrastano con la disciplina urbanistica - edilizia vigente.

Nonchè con i motivi aggiunti depositati il 21/11/2012:

per l'annullamento, previa sospensione, del permesso di costruire 12/10/2012 prot. n. 8087, rilasciato alla sig.ra Carretta dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carrè, comunicato ai ricorrenti in data 24/10/2012, e dell'asserito silenzio assenso sull'istanza del permesso di costruire e di tutti gli atti del relativo procedimenti, inclusi i pareri della c.e. in data 31/3/2011 e 14/7/2012 e per l'accertamento che i lavori di ampliamento oggetto del permesso di costruire contrastano con la disciplina urbanistica - edilizia vigente e integrano una lottizzazione abusiva.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Carrè e di Carmen Carretta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono proprietari, nel Comune di Carrè, di un terreno sul quale insiste la loro casa di abitazione, confinante con il terreno censito al mappale n. 167, di proprietà della Sig.ra Carretta Carmen, controinteressata nel presente giudizio.

Il mappale n. 167 è stato gravato da un vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art.7 della L. n. 58/78 in conseguenza dell'avvenuto rilascio, alle precedenti proprietarie, della concessione edilizia n. 1354 del 20/04/1982 per la ristrutturazione con ampliamento e trasformazione d'uso a residenziale dell'edificio rurale insistente sul mappale 162, quest'ultimo facente parte - con lo stesso mappale n. 167 - di un unico fondo.

Nel 1998 il Comune di Carrè aveva adottato una variante di cambio d'uso da rurale ad agricolo e, ancora, nel 2002 aveva rilasciato il permesso di costruire n. 3534 per cambio d'uso, ampliamento interrato e ristrutturazione del fabbricato esistente.

A seguito del rilascio di detto permesso il Comune aveva obbligato la ricorrente a prevedere la costituzione, sempre sul mappale 167, del vincolo perpetuo di non edificazione, vincolo che venne costituito in data 20/11/2002 "al fine di ottenere il permesso di costruire".

I ricorrenti, venuti a conoscenza che la controinteressata aveva richiesto un nuovo ampliamento al proprio edificio, avevano rappresentato al Comune le ragioni ostative al rilascio di detto ampliamento, chiedendo che l'Amministrazione comunale non procedesse al rilascio di detto permesso di costruire.

A seguito di detta richiesta il Comune di Carrè comunicava, con la nota del 05/04/2012 (prot. nr. 2862/2012), di ritenere ammissibile il permesso richiesto, nella parte in cui prevede l'ampliamento del fabbricato di cui alla L. Reg. 14/2011.

Detta nota, unitamente alla sua parziale rettifica (prot. nr. 3358/2012) del 26/04/2012, veniva impugnata con il ricorso principale.

Nell'ambito di detta impugnativa si sosteneva la violazione degli art. 44 e 45 della L. Reg. n. 11/2004, dell'art.12 del Dpr 380/2001 e dell'art. 44 L. 11/2004.

Con i successivi motivi aggiunti si impugnava, altresì, il permesso di costruire (prot. n. 8087) del 12/10/2012, in seguito rilasciato alla Sig.ra Carretta dal Comune di Carrè e, ancora, l'asserito silenzio assenso sull'istanza di costruire e, ciò,

unitamente ai rimanenti atti del relativo procedimento, inclusi i pareri della Commissione Edilizia, espressi in data 31/03/2011 e 14/07/2012.

Parte ricorrente sosteneva, in relazione a detti ultimi provvedimenti, l'esistenza dei seguenti vizi: la violazione dell'art. 44 comma 5 L. Reg.n. 11/2003, in quanto la zona sarebbe sottoposta a diversi vincoli di inedificabilità assoluta; la violazione dell'art. 9 L. reg. 14/2009 nella parte in cui la stessa disposizione, alla lett. d), esclude dal piano casa le aree dichiarate inedificabili con provvedimento amministrativo; la violazione dell'art. 30 del Dpr 380/2001, rilevando il venire in essere di una lottizzazione abusiva da parte dei soggetti controinteressati.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Carrè e la Sig.ra Carretta Carmen, controinteressato al presente giudizio.

Entrambi detti soggetti rilevavano, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per l'inesistenza di un interesse a ricorrere e, ancora, l'inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto non notificati al Ministero come invece il ricorso principale, chiedendo comunque una pronuncia di rigetto in considerazione dell'infondatezza del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 05 Dicembre 2012 questo Tribunale respingeva l'istanza cautelare e, nel contempo, fissava l'udienza di merito, ritenendo che i profili della controversia avrebbero potuto essere adeguatamente esaminati nell'ambito della successiva udienza.

Nel corso dello svolgimento di quest'ultima, e in data 22 Maggio 2013, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

1. In primo luogo è necessario precisare come sia possibile prescindere dall'esaminare sia, l'eccezione preliminare di mancanza di difetto a ricorrere sia,

ancora, l'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti e, ciò, in considerazione dell'evidente infondatezza del ricorso proposto.

2. Per quanto attiene il ricorso principale, con il primo motivo, parte ricorrente contesta la violazione dell'art. 12 del Dpr 380/2001 e, ancora, gli artt. 44 e 45 della L. Reg. 11/2004, ritenendo illegittimo l'ampliamento autorizzato, in quanto sul mappale di riferimento risulterebbe vigente un vincolo perpetuo di non edificazione ai sensi dell'art. 39 delle NTA del PRG.

Parte ricorrente evidenzia come l'area di cui si tratta sarebbe gravata da due vincoli di inedificabilità, relativi rispettivamente al 1982 e al 2002, vincoli costituiti ai sensi dell'art.7 della L. Reg. n. 58/78 e che, in quanto tali, determinerebbero l'inedificabilità assoluta dell'area.

La censura va disattesa.

2.1 Ai fini della decisione del caso in esame risulta dirimente evidenziare il carattere eccezionale previsto dall'art. 2 della L. Reg. n. 14/2009 (c.d. legge sul piano casa) nella parte in cui detta disciplina consente di derogare alle norme di carattere comunale e, di conseguenza, anche a quei vincoli imposti dal Comune che, in quanto tali, siano assimilabili alle prescrizioni urbanistiche previste nel piano regolatore e negli strumenti di pianificazione del territorio.

2.2 L'esame dell'art. 39 sopra citato, unitamente agli atti in causa, consente di evidenziare come detti vincoli siano stati apposti in funzione dell'avvenuto rilascio dei permessi di costruire che hanno interessato l'immobile di cui si tratta, vincoli che, a tal fine, risultano apposti sul fondo, e non sull'immobile, nell'intento di tutelare il "consumo" del fondo agricolo.

2.3 Si consideri, ancora, che l'esame del contenuto del permesso di costruire ora impugnato consente di evincere come l'Amministrazione comunale abbia espressamente dato conto dell'esistenza di detti vincoli, esaminandone il contenuto in relazione alle caratteristiche dell'area e, concludendo, con l'esprimere una

valutazione di inesistenza di pregiudizi nei confronti di terzi correlati alla realizzazione dell'ampliamento richiesto che, è utile ricordarlo, non prevedeva la consumazione di ulteriore suolo agricolo, ma l'edificazione sopra una struttura già esistente.

2.4 Le caratteristiche degli stessi vincoli, la loro costituzione in conseguenza del rilascio di una precedente concessione edilizia, la finalità degli stessi di tutelare il suolo agricolo dalla realizzazione di nuove costruzioni, integrano il venire in essere di elementi e caratteristiche che permettono di qualificare gli stessi, quali vincoli a carattere relativo.

2.5 Ne consegue come l'imposizione dei vincoli di cui si tratta, lungi dal trovare il fondamento in una disposizione di legge a carattere nazionale, deve essere ricondotta all'applicazione di una disciplina prettamente comunale (le Norme di attuazione sopra citate) e, quindi, ad una normativa strettamente correlata al territorio nell'ambito del quale essa incide.

2.6 E', altresì, evidente come detti vincoli, in quanto assimilabili alle prescrizioni urbanistiche delle singole aree, non sono suscettibili di essere assimilati ai vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'art. 33 della L. n. 47/1985, circostanza quest'ultima che avrebbe consentito di ritenere inderogabili le prescrizioni in esse contenute.

2.7 Detta interpretazione risulta conforme a quanto previsto dalla L. Reg. 24/85 che, agli artt. 4 e 8, ammettevano l'ampliamento su area agricola fino al limite massimo di 800 mc, ampliamento che si riteneva concesso anche per quanto attiene il vincolo di inedificabilità e in relazione alla tipologia sopra citata.

3. In considerazione a quanto sopra risulta legittimo il comportamento dell'amministrazione comunale che, nel permesso di costruire, ha esaminato la natura del vincolo in relazione alla disciplina sul c.d. piano casa, affermandone la sua derogabilità proprio in funzione dell'ampliamento richiesto.

3.1 Ne consegue come risulti insussistente anche la violazione dell'art. 12 del Dpr 380/2001, asserita da parte ricorrente sempre nell'ambito del primo motivo.

Sul punto risulta dirimente rilevare come l'Amministrazione si sia limitata ad applicare una disciplina dal carattere eccezionale, di cui all'art. 44 comma 5 della L. reg 11/2004, nella parte in cui consente di derogare agli atti di vincolo sopra citati e, nel contempo, di modificare la destinazione d'uso in precedenza prevista.

Il motivo di impugnazione è, pertanto, infondato.

4. Con il proponimento di successivi motivi aggiunti parte ricorrente, nell'impugnare il permesso di costruire, sosteneva - oltre l'esistenza di un vizio di illegittimità derivata - anche, e nel secondo motivo, la violazione dell'art. 44 della L. n. 11/2004.

4.1 In particolare si asseriva che l'ampliamento di cui si tratta non sarebbe stato ammissibile in quanto la controinteressata doveva essere considerata priva del requisito di "imprenditrice agricola", requisito ritenuto indispensabile ai sensi dell'art. 44 sopra citato.

5. Sul punto va rilevato come sia, l'art. 4 della L. Reg. 24/85 sia, ancora il vigente art. 44 comma 5 della L. Reg. 11/2004, consentono l'edificazione, seppur entro un determinato limite di volumetria, prescindendo dal requisito soggettivo sopra individuato e, ciò, nel momento le disposizioni di cui si tratta fanno riferimento alle costruzioni e ai fabbricati esistenti in zona agricola.

5.1 E', inoltre, necessario considerare che l'art. 5 della L. Reg. n.30/2010 ha di fatto introdotto un'interpretazione "autentica" dell'art. 44 sopra citato, rendendo ammissibili gli interventi previsti nella stessa disposizione e, ciò, a prescindere sia dal possesso del requisito soggettivo sopra ricordato sia, ancora, della presentazione del piano aziendale.

La censura è, pertanto, infondata.

6. E' altrettanto infondato il terzo motivo, sempre con riferimento al ricorso per i motivi aggiunti, nell'ambito del quale si desume l'illegittimità dell'ampliamento, affermando che il disposto dell'art. 9 della L. Reg. 14/2009 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso di impedire gli ampliamenti nelle aree dichiarate inedificabili.

6.1 Detta norma, nel far riferimento alle aree dichiarate inedificabili con provvedimento amministrativo, prevede una disposizione (la lettera d), diretta ad escludere l'applicazione della c.d. legge sul piano casa in quelle aree ritenute di inedificabilità assoluta, in quanto così classificate da una disposizione di legge o da una sentenza o da un provvedimento amministrativo.

6.2 L'esame del contesto in cui è inserito il riferimento al "*provvedimento amministrativo*" consente di ritenere come quest'ultimo debba essere necessariamente riferito ai vincoli e alle prescrizioni che trovino il fondamento in una disposizione di carattere nazionale.

6.3 E' evidente, allora, come detta norma abbia inteso sancire l'inedificabilità di quelle aree sottoposte, ad esempio, ad un vincolo preordinato all'esproprio o a quei vincoli riconducibili all'applicazione di leggi speciali, introducendo una disposizione nell'ambito della quale il riferimento ai "*provvedimenti amministrativi*" costituisce una "chiosa", dal carattere evidentemente residuale, di un principio a carattere generale e pur sempre riferito ai vincoli di inedificabilità assoluta.

Ne consegue come la relativa censura sia infondata.

7. E' infondato anche il quarto motivo mediante il quale si evidenzia, nel caso di specie, il venire in essere di un comportamento dei controinteressati diretto a realizzare una forma di lottizzazione abusiva.

Con riferimento a detta eccezione va evidenziato come non sussista alcun frazionamento del terreno, in quanto il mappale n. 167 è stato oggetto di un unico atto di donazione, atto che ha riguardato l'immobile nella sua interezza, senza che vi sia stato alcun ulteriore frazionamento dello stesso.

7.1 Non sussiste nemmeno l'ulteriore requisito, proprio sempre della lottizzazione abusiva, in quanto riferito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dirette a porre in essere la lottizzazione abusiva.

A dimostrazione di detta interpretazione è possibile addurre il carattere minimale delle opere di cui si tratta, evidentemente correlate al rilascio di precedenti titoli autorizzativi.

Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto.

La complessità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra le parti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)